DIRITTO BANCARIO giurisprudenza

Sent 36795/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - Sezione II Civile

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Maria Pia Angela Pozzuoli, assegnata alla II Sezione Civile, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2010 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma

PROMOSSA DA

S S

C.F.: nata a ed ivi residnetein via , rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. D D M , con studio in ed ivi elettivamente domiciliata giusta mandato a margine dell'atto di citazione **-ATTRICE-**

E CONTRO

BANCA soc. coop. per azioni

c.f. e P.IVA.: con sede in , in persona dei procuratori p.t. G R e G P , giusta poteri conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.04.03, in copia in atti ed elettivamente domiciliata in Roma in Piazza Mazzini n. 27 presso lo studio dell'Avv.

Copyright dirittobancario.it

Francescco Mainetti ,c.f.: MNTFNC69L01H501Q, che la rappresenta e difende in giudizio giusta delega in calce all'atto di citazione notificato

- CONVENUTA -

OGGETTO: domande di cancellazione di protesto bancario e di risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:come da scritti e da verbale di causa.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice S S conveniva in giudizio la Banca per azioni in persona del legale rappresentante p.t. al fine di verder accertato e dichiarato l'illegittimità del protesto levato in Roma in data 27.02.06 rep n. 369824 sull'assegno bancario tratto su Banca di E. 1.000,00 conto corrente 4331/73 e chiedendone la cancellazione e di condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e comunque di un importo non minore di E. 1.000,00 ed entro la competenza del Giudice di Pace adito con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del legale antistatario eccependo l'illegittimità del protesto per non aver l'attrice sottoscritto l'assegno e per aver avuto cognizione del protesto in occasione di un'operazione bancaria e che non si addiveniva ad una composizione bonaria della controversia. Si costituiva in giudizio il 10.09.2010 la società convenuta chiedendo di dichiarare la nullità della citazione e nel merito il rigetto di ogni domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto con vittoria di spese ed onorari.

Copyright dirittobancario.it

Rigettata l'eccezione di nullità della citazione per infondatezza ed istruita documentalmente la causa e spiegate le conclusioni le parti il giudicante all'udienza del dì 07.06.2011 tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudicante rigetta per infondatezza le domande attoree.

E' sufficientemente provato il legittimo comportamento posto in essere dalla Banca che in presenza di assegno con firma del correntista contraffatta e/o non conforme non ha provveduto al pagamento dell'assegno bancario ed iscritto il protesto in data 27.02.06 come risulta dalla copia del protesto dell'assegno bancario n. e della visura protesti presso la CCIIA di Roma depositata da cui risulta l'irregolarità dell'assegno, assegno non riferibile alla correntista e recante firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex firma falsa); la Banca convenuta ha esposto il fatto che l'attrice non denunciava alcun smarrimento di assegno, ipotesi confermata da quanto esposto nell'atto di citazione dall'attrice che assumeva di aver avuto conoscenza del protesto al momento dell'esecuzione di un'operazione bancaria, per cui legittimamente aveva rifiutato il pagamento dell'assegno e legittimamente era stato iscritto il protesto a nome dell'attrice rientrando la fattispecie nell'ipotesi in cui quando l'assegno a nome della correntista risulta con firma contraffatta e non conforme in assenza di denuncia di furto o smarrimento dell'assegno il protesto deve essere iscritto a nome della titolare del conto, come nella specie avvenuto, e ciò desumendosi dall'art. 62 della Legge assegno, tale tesi trova il conforto

Copyright dirittobancario.it

della giurisprudenza, in tal senso Cass. 2003/6006, rilevandosi che è diversa l'ipotesi in esame da quella in cui la sottoscrizione è con un nome leggibile di persona diversa dall'intestatario del conto di traenza ed in cui il precetto non può essere elevato nei confronti del correntista, in tal senso Cass. n. 16617 del 2010 e precisandosi che la motivazione della firma contraffatta è indicata quale causa dell'iscrizione, a nulla rilevando l'inesistenza del rapporto obbligatorio tra la Sig.ra S e la R J H quale soggetto creditore eccepita dall'attrice.

L'attrice nell'atto di citazione assume il fatto di non aver sottoscritto l'assegno per eccepire l'illegittimità del protesto di cui chiede la cancellazione e il conseguente risarcimento del danno, nelle note depositate assume un'invalidità del protesto non solo per firma contraffatta ma per l'interezza dei suoi elementi essenziali e tale eccezione è posta genericamente senza indicare quali sono gli elementi essenziali mancanti sostenendo che sarebbe bastato contattare la S per risolvere il problema, comportamento quest'ultimo non previsto dal rapporto contrattuale bancario, avendo anche la Banca osservato correttamente le disposizioni della circolare del 30.04.2001 n. 3512/C del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato.

La domanda di risarcimento danni avanzata è da rigettarsi atteso l'infondatezza e il rigetto della domanda principale.

Copyright dirittobancario.it

Per quanto esposto si rigettano le domande attoree e si condanna l'attrice S S , per la soccombenza, a rifondere alla convenuta Banca soc. coop per azioni, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Maria Pia Angela Pozzuoli, II Sez. Civile, definitivamente decidendo in ordine al giudizio intercorso tra le parti in epigrafe indicate ed iscritto al N.R.G. dell'anno 2010, ritenuta e dichiarata la propria competenza a decidere, definitivamente decidendo così provvede:

- rigetta le domande come proposte dall'attrice S S nei confronti della Banca soc. coop. per azioni in persona del legale rappresentante p.t. e condanna l'attrice S S a rifondere alla convenuta Banca soc. coop. per azioni in persona del legale rappresentante p.t. le spese di lite che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui E. 300,00 per onorari di Avvocato, E. 10,00 per spese, E. 390,00 per diritti oltre IVA e C.A. sui diritti e sugli onorari e 12,50 % per rimborso spese generali oltre successive occorrende.

Così deciso in Roma, 07.06.2011 IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Maria Pia Angela Pozzuoli)

Maria Pia Angela Pozzuoli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 20 AGO. 2012
IL CANCELLIERE
Dr. Sabrina [illegible]

Copyright dirittobancario.it